CAMERA DEI DEPUTATI N. 6544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRONZUTI

Istituzione della provincia del Cilento

Presentata il 10 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Vallo di Diano, ed il Cilento, territori a sud della provincia di Salerno, aspirano ormai da moltissimi anni a diventare la sesta provincia della Campania.

La provincia di Salerno, tra le più estese d'Italia, ha una composizione molto diversificata. Il centro-nord è parte integrante dell'area metropolitana, con una densità demografica molto alta. Il sud, è un'area a bassa densità demografica, anche se rappresenta i due terzi del territorio provinciale.

Questa area è un *unicum* sia dal punto di vista geomorfologico che economico e sociale. Comuni sono le tradizioni, i costumi, la storia, la cultura.

Il territorio è costituito da circa 2 mila chilometri quadrati, 55 comuni con una popolazione complessiva, al censimento del 1991, di circa 200 mila abitanti, all'interno di una provincia che ha una superficie complessiva di 4923 chilometri quadrati ed una popolazione, alla suddetta data, di 1.061.169 abitanti.

Da sempre il Vallo di Diano ed il Cilento hanno vissuto e vivono una condizione di difficoltà all'interno di un'unica provincia, ove bisogna raccordarsi ad aree con le quali è difficile programmare e gestire la propria condizione.

La sua economia è essenzialmente agricola, con una presenza di risorse turistiche rapportate alla presenza di siti di particolare valore artistico, culturale e religioso.

Sarebbe complesso voler definire in questa sede la varietà degli interventi necessari a realizzare concretamente in quest'area condizioni di crescita generale all'interno di un quadro di conservazione e recupero di una condizione ambientale tra le migliori d'Italia. Il completamento delle grandi arterie viarie e del sistema portuale, il recupero del patrimonio culturale ed archeologico, nonché dei vecchi centri sto-

rici, i necessari interventi di recupero ambientale e del patrimonio boschivo, nonché il sostegno al turismo ed all'agricoltura estensiva e protettiva oltre che produttiva, sono tutte priorità che non trovano il necessario spazio di programmazione e di intervento nel resto della provincia, pari ad un terzo del territorio ed ad oltre due terzi della popolazione, ove le priorità sono orientate alla tutela dell'industria e dell'agricoltura intensiva.

Questa condizione di grande diversificazione ha sempre ritardato o consentito solo in minima parte gli interventi nell'area più debole che, avendo una rappresentatività a livello provinciale più ridotta, non ha mai potuto vedere adeguatamente difese le proprie necessità.

Da questo conflitto è necessario uscire realizzando, appunto, un livello istituzionale autonomo in grado di rappresentare adeguatamente il vasto territorio del Cilento e del Vallo di Diano e la complessità dei suoi problemi. Un'autonomia provinciale può consentire una semplificazione della rappresentazione e della tutela degli interessi dell'intera area, evitando spinte alla disgregazione ed alla sfiducia nei confronti dello Stato.

Infine, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, indica il Cilento e il Vallo di Diano « Parco nazionale » che, per la sua estensione, diventa uno dei più grandi parchi d'Europa.

Il riconoscimento, quindi, di provincia, ne fa la prima « provincia verde » d'Italia con richiami internazionali di grande valore culturale e turistico.

Nel presentare la proposta di legge si confida nella benevola attenzione del Parlamento verso un problema fortemente sentito.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Cilento.

2. La circoscrizione della provincia del Cilento, comprende i comuni di Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Contursi, Terme, Corleto Monforte, Felitto, Futani, Ispani, Laurino, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Valle dell'Angelo, Vibonati.

ART. 2.

2. Le elezioni relative al nuovo consiglio provinciale del Cilento hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza, sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Campania.

3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali di Sala Consilina e di Salerno, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

3. In caso di dissenso tra le amministrazioni provinciali di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo comma.

ART. 4.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura di Salerno e relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia del Cilento.

2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.

ART. 5.

1. Il capoluogo della provincia del Cilento è Sala Consilina.

ART. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia del Cilento sono a carico dei capitoli istituiti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6544
Lire 500